**15**

**Le misure cautelari IV parte**

**Impugnazioni**

Uno degli strumenti di maggior garanzia è l’impugnazione.

Cioè la richiesta di controllo di quella decisione da parte di un altro giudice.

Le impugnazioni di libertate sono:

* Il riesame
* L’appello
* Il ricorso per Cassazione

Riesame dà l’idea di qualcosa che va considerata daccapo. Con l’appello chiedo al giudice un’attività di controllo.

Il ricorso per cassazione è lo strumento generale di impugnazione di tutti i provvedimenti.

Il riesame è disciplinato dall’art. 309 esclusivamente su richiesta dell’imputato (anche tramite il proprio difensore). Entro 10 gg l’imputato può proporre richiesta di riesame (anche nel merito), solo delle misure coercitive.

Non sono riesaminabili i provvedimenti emessi dopo il contraddittorio. Non è consentito il riesame dell’appello.

La richiesta di riesame è depositata nella cancelleria del Tribunale Distrettuale per ragioni organizzative. Nei piccoli tribunali si rischierebbe di rimanere senza giudici (incompatibili se conoscono il processo).

**Profili procedurali:**

* **La trasmissione degli atti** (devono arrivare entro 5 gg)

La materia cautelare è determinata da un principio: se non si fanno le cose entro certi termini la misura perde efficacia.

Le parti possono enunciare i motivi.

Non si enunciano i motivi perché le decisioni sono emesse senza contraddittorio.

I casi sono 2:

* L’opposizione al decreto penale di condanna
* Il riesame

Oggi, spesso si chiede alla difesa di indicare le ragioni, spiegare perché gli atti non sono completi.

Il giudice riconsidera tutto tenendo conto della richiesta di riesame da parte dell’imputato (può solo migliorare la posizione dell’imputato).

Se non si decide entro 10 gg la misura perde efficacia per omessa decisione del giudice.

**Appello (non c’è la perdita di efficacia)**

Il tribunale decide entro 20 gg.

Il giudice d’appello deve solo controllare le lacune. L’appello è possibile anche contro le misure cautelari non coercitive. (interdittive).

Tutti i provvedimenti contro la libertà personale sono ricorribili per cassazione.

Se il Pm, che ha chiesto il carcere vince il giudizio d’appello, ilricorso per cassazione dell’imputato sospende l’esecuzione del provvedimento (non va in carcere).

Il PM presenta al GIP una nuova richiesta di custodia cautelare e l’imputato torna in carcere

**Cassazione (311)**

***Ricorso in cassazione***

Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309. 2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. 3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione. 5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127. 5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.

**Il ricorso per saltum (non molto utilizzato)**

E’ ammesso solo nella procedura di riesame. L’imputato non vuole il riesame, ma andare direttamente in Cassazione, perché vuole una decisione più stabile.

L’idea dei compilatori era intelligente: se il provvedimento è viziato c’è il rischio che il Tribunale lo sani con il riesame, per questo si chiede di andare direttamente in Cassazione, ma i tempi della Cassazione sono lunghi e intanto l’imputato resta in carcere. Inoltre, il saltum si può fare solo per violazione di legge: mancanza assoluta di motivazione. Per questi motivi, il ricorso per saltum ha difficoltà ad essere operativo.

**Oltre alle misure cautelari personali, abbiamo quelle reali:**

* **Sequestro conservativo**
* **Sequestro preventivo**

Prendono non la persona, ma la cosa.

**Il sequestro conservativo** è l’istituto che più si affianca alle finalità di natura civilistica (316).

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. 1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime. 2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1. 3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile. 4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

E’ possibile fare la richiesta di riesame.

**Il sequestro preventivo** avviene nel caso in cui la disponibilità possa aggravare le conseguenze del reato (ES: lottizzazione abusiva).

Il giudice dispone il sequestro con decreto motivato.

Si discute se c’è come presupposto la gravità indiziaria (il 321 non ne fa riferimento)

Il 312 disciplina l’oggetto del sequestro preventivo.

Sono sufficienti gli indizi di reato,non serve la gravità indiziaria. Si tratta di pericolosità della cosa, non della persona.

**Il sequestro per equivalente: art. 321 comma 2**

Il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

**322 bis-** è possibile ricorrere in appello

**324 (riesame)** è possibile il riesame

**325 (Cassazione)** è possibile ricorrere per Cassazione

E’ possibile l’impugnazione.

**Fermo reale –** provvede la polizia giudiziaria, su decreto del Pm, poi convalidato dal giudice

\*Solo tramite il proprio difensore, a seguito della riforma Orlando (legge 103/2017).

Per ricorrere in Cassazione c’è bisogno di un avvocato cassazionista